



Sentenza n. 336/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73913 R.G. promosso da (omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia (FLIRNZ73R31H501A),
renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente
domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura
regionale dell'Istituto;

del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, in persona del Capo
Servizio Trattamento Economico p.t. Col. amm. Lorenzo Graticola,

domiciliato in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 19.4.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto

1. Con il ricorso depositato in data 19.5.2023 il ricorrente, ex militare dell'Arma dei Carabinieri arruolato in data 14.6.1983 e in congedo per infermità dal 9.1.2006, con il giudizio in epigrafe, limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995 per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, ha rivendicato il diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, il quale prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile"; diversamente, l'Inps avrebbe applicato la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 dettata per il personale civile, normativa che dispone che con un'anzianità effettiva di servizio di quindici anni la pensione spettante è pari al 35% della base pensionabile.

Pertanto, limitatamente alla quota retributiva del trattamento pensionistico, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente applicazione del corretto coefficiente di rendimento annuo riservato ai militari pari al 2,44%, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza, oltre alla liquidazione dei ratei maturati,

degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. Con la memoria di costituzione del 2.10.2023 l'Inps ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex datore di lavoro del ricorrente (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri); ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

3. Con la memoria del 30.10.2023 parte ricorrente ha contestato quanto rappresentato dall'Inps in punto di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione quinquennale.

4. A seguito dell'udienza del 13.11.2023 con l'ordinanza n. 216 del 27.11.2023 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c., nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

5. Con la memoria di costituzione depositata il 18.3.2024 l'Arma dei Carabinieri ha eccepito la decadenza triennale di cui agli artt. 204 e 205 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973 n. 1092; in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati.

6. All'udienza del 19.4.2024 la difesa dell'Inps ha ribadito quanto riportato nella memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Il ricorrente (omissis) ex militare in quiescenza con attribuzione del trattamento pensionistico col sistema misto che comporta l'erogazione di una quota pensionistica col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e una quota di pensione col sistema contributivo per il tempo successivo a tale data (art. 1 comma 12 della legge 8.8.1995 n. 335), chiede che venga accertato il proprio diritto, limitatamente alla quota relativa al sistema retributivo e sin dalla data del collocamento in quiescenza, del coefficiente di rendimento annuo del 2,44% di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 in luogo del meno favorevole coefficiente del 2,33% applicato dall'Inps ex art. 44 del medesimo d.p.r.
2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall'Inps, atteso che la stessa ha una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento pensionistico del ricorrente.
3. Va disattesa anche l'eccezione di decadenza dedotta dall'Arma per violazione del termine triennale di cui all'art. 205 del d.p.r. n. 1092/1973, atteso che nel caso di specie è stata contestata l'errata applicazione della normativa e, quindi, un'ipotesi non disciplinata dal citato articolo 205.
4. Ciò posto, la fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare.

Al riguardo con la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, alle cui

motivazioni si rinvia ai sensi dell'articolo 17 comma 1 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174), le Sezioni riunite di questa Corte hanno formulato i seguenti principi di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.*

Sempre in sede nomofilattica le Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell'articolo 17 comma 1 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174), hanno enunciato il seguente ulteriore principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.*

Quindi, sulla base dell'analisi del combinato disposto del d.p.r. n. 1092/1973 e della legge n. 335/1995 la regola di giudizio definita in particolare dalla seconda delle citate pronunce si sostanzia nell'individuazione dell'aliquota annua unica del 2,44% - tenendo conto anche delle relative modalità di calcolo - da applicare per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità inferiori a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995.

Le Sezioni Riunite hanno, in sostanza, osservato che, per volontà del legislatore del 1995 per poter rientrare o meno nel sistema di calcolo totalmente retributivo l'unico "spartiacque" è costituito dal raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità di servizio. Cosicché l'anzianità dei 18 anni è stata considerata dalle Sezioni quale criterio volto ad individuare il coefficiente annuale, utile ai fini del calcolo del c.d. periodo retributivo, attraverso la suddivisione dell'aliquota unica del 44% prevista dall'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per i diciotto anni di servizio necessari per accedere al c.d. sistema misto (44% diviso 18 anni = coefficiente del 2,44%).

Il legislatore, secondo le Sezioni Riunite, con la legge n. 335/1995 ha inteso valorizzare l'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, e di conseguenza non assume più alcun rilievo la distinzione dell'art. 54 del d.p.r. 1092/1973 tra coloro i quali abbiano o meno raggiunto "almeno quindici anni [...] di servizio utile", rispetto a coloro privi di tale anzianità a quella data.

Per tali ragioni va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva.

5. Con riferimento all'eccezione di prescrizione si rileva che solo in data 13.1.2023 è stata inviata all'Inps la richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico, pertanto sono prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio decorrente dalla predetta diffida.

6. Pertanto, il ricorso è accolto solo in parte, con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 2,44% annuo e ai ratei pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale.

6.1. Sugli arretrati spettanti per effetto del parziale accoglimento del ricorso competono alla parte ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi (v. Corte dei Conti Sezioni Riunite 26.6.2002 n. 10/2002/QM e 24.11.2008 n. 6/QM/2008).

7. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva; sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.06.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli (firma digitale)